

Riaperture: un po' di chiarezza sul decreto. Le precisazioni di Fipe

people-5594462-1920-1-64a94d79

In questi giorni le voci si sono rincorse, così come le ipotesi e le speranze di una linea più soft. Ma, una volta sul tavolo, il decreto non ha messo a tacere le polemiche e i dubbi. Per fornire maggiore chiarezza al settore dei pubblici esercizi, ecco le indicazioni di Fipe.

Il [D.L. "Riaperture"](#) alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, delinea il **cronoprogramma** relativo alla **graduale ripresa delle attività economiche e sociali**.

Il provvedimento, che richiama anche la delibera del Consiglio dei Ministri riguardo la **proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio** p.v., in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.

Per quanto d'interesse per il settore rappresentato, si segnala:

- nelle **zone bianche** permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.
- nelle **zone gialle a partire dal 26 aprile**:

- saranno consentite le **attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti** (ad oggi ore 22.00);

- permane il **limite delle quattro persone al tavolo** ([cartello Fipe](#)), ad eccezione che siano tutte conviventi;

- consentiti i servizi di **delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away** ([fino alle 22.00](#)) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo [fino alle 18.00](#); in entrambi i casi permane il **divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;

- restano **consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**;
- restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nelle giornate **festive e prefestive** continueranno e rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei **centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- **sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso**;
- **restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti**;
- **permane il divieto di feste** nei luoghi chiusi o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
 - nelle **zone gialle a partire dal 1 giugno p.v.**, i cambiamenti d'interesse per il settore riguardano:
- dalle **5.00 fino alle 18.00** le **attività di ristorazione con consumo al tavolo** saranno **consentite anche al chiuso**, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;
 - nelle **zone gialle** a partire dal **15 giugno p.v.** è consentito lo svolgimento in presenza di **fiere**;
 - nelle **zone gialle** a partire dal **1 luglio p.v.** sono **consentiti convegni e congressi**;
 - nelle **zone arancioni e rosse** **permane la disciplina previgente**, conseguentemente:
- per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di **delivery** (senza restrizioni orarie) e **take away** ([fino alle 22.00](#)) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo [fino alle 18.00](#); in entrambi i casi **permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale**;
- **permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche**, nonché la **sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.**

Per maggiori informazioni, all'[Associazione territorialmente](#) più vicina.